

ORDINE DEL GIORNO n. 1372

Il Consiglio regionale

*premess*o che la normativa statale, avallata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, prevede che il bollo auto si prescriva in tutto il territorio nazionale nel termine di 3 anni;

rilevato che la Regione Piemonte con la legge regionale n. 20 del 5 agosto 2002 art. 5 porta il termine di prescrizione del bollo auto da 3 a 5 anni, mantenendolo tale nonostante numerose pronunce giurisprudenziali sia della Cassazione che della Corte Costituzionale che di diverse Commissioni Tributarie Provinciali;

dato atto che:

- a livello nazionale a regolare la materia è intervenuto il Decreto legge 953/1982 art 5 comma 51 così come modificato dall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), il quale dispone diritto di recupero della tassa automobilistica nel termine di tre anni sia per quanto riguarda l'attività di accertamento che per quella di riscossione ("l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento");
- con la L. 449 del 27/12/1997 la competenza in materia di tassa di possesso sugli autoveicoli, è passata dallo Stato alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento, ma solo per quanto attiene alla gestione, rimanendo una tassa di istituzione statale;
- sulla normativa regionale è intervenuta la suprema Corte di Cassazione con sentenza 296/2003 dichiarandone l'incostituzionalità per contrarietà all'art 117 Costituzione comma secondo lettera e, sancendo parallelamente che "va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di [...] modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione" (sent. 296/2003);
- successivamente, sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale con Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (depositata 15/10/2003) confermando che le Regioni non possono applicare proroghe con leggi regionali e precisamente non è possibile applicare la decadenza quinquennale per quanto attiene al bollo auto in quanto tassa di istituzione Statale. In particolare la Corte ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della

regione dal momento che la tassa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle stesse, confermando la sua genesi centrale;

- a livello nazionale è stata emanata la legge n. 350 del 24/12/2003, che al comma 22 dell’art. 2 recita “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”, e al comma 23 “Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia”

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a valutare l’opportunità di intervenire con ogni mezzo affinché si addivenga ad una modifica legislativa che sancisca e riconosca il termine triennale di prescrizione del tributo valevole sul territorio nazionale ai sensi della normativa e della giurisprudenza citate.

-----oOo-----

Testo del documento votato con modifiche e approvato all’unanimità nell’adunanza consiliare del 29 marzo 2019